

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

21995-2019

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

Opposizione
agli atti
esecutivi -
improcedibilità
di
esecuzione
contro Stato
estero su
titolo
esecutivo di
condanna al
risarcimento
danni per
crimini di
guerra

R.G.N. 18613/2015

ha pronunciato la seguente

Cron. 21995

SENTENZA

Rep. @.1.

sul ricorso 18613-2015 proposto da:

Ud. 25/06/2019

DEUTSCHE BAHN AG in persona di _____ nella PU

qualità di Membro del Consiglio Direttivo e

_____ nella qualità di Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, _____ RO

_____ presso lo studio dell'avvocato

_____ che la rappresenta e difende unitamente

2019

1450

agli avvocati M _____ ;

- **ricorrente** -

contro

REGIONE STEREA' ELLADA in persona del legale

rappresentante p.t. persona
giuridica la quale aveva sostituito la PREFETTURA
AUTOGESTIONALE REGIONALE DI VIOITIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, ()
presso lo studio dell'avvocato
rappresentata e difesa dall'avvocato ()

- **controricorrente** -

nonchè contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA 01585570581, TRENITALIA SPA 05403151003;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 11069/2015 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto;

udito l'Avvocato () e

udito l'Avvocato ()

Fatti di causa

1. La Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (d'ora in avanti anche solo DB AG) ricorre, affidandosi ad un articolato motivo e con atto notificato il 22-23/07/2015, per la cassazione della sentenza del 20/05/2015 del Tribunale di Roma, addotta come notificata il 21/07/2015, con cui è stata accolta l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - iscritta al n. 79592/12 r.g.a.c.c. - proposta dalla Autogestione Regionale di Voiotia (Beozia, Repubblica ellenica) contro il provvedimento del 30/11/2012 con cui il giudice dell'esecuzione di quel tribunale aveva dichiarato improcedibile il pignoramento presso terzi - eseguito il 31/03/2009 ed iscritto al n. 12456/09 r.g.e. - intentato da quest'ultima nei confronti dei debitori Deutsche Bahn e Repubblica federale di Germania e dei terzi loro debitori Trenitalia spa e Rete Ferroviaria italiana spa.

2. Il processo esecutivo era fondato, quanto a sorta capitale e relativi accessori, sulla sentenza di condanna da parte del Tribunale di Livadia (Repubblica ellenica) del 30/10/1997 (e confermata dalla Corte suprema ellenica - *Άρειος Πάγος* o Areopago - con sentenza 04/05/2000, n. 11/2000) nei confronti dello Stato tedesco per il risarcimento dei danni derivati dall'eccidio di Distomo, perpetrato dalla Wehrmacht ai danni di oltre 300 (secondo il testo della sentenza azionata; in altri atti, non meno di 218) civili il 10/06/1944, nonché sulla sentenza della Corte di cassazione ellenica per le spese di lite, per almeno € 49.631.369,04 oltre accessori e spese successivi, rese esecutive in Italia con provvedimenti definitivi della Corte di appello di Firenze, oggetto di ricorso per cassazione comunque respinto.

3. In particolare, l'ordinanza oggetto di opposizione aveva dichiarato l'improcedibilità del pignoramento presso terzi ricavando dall'obbligo dello Stato italiano di conformarsi alla sentenza 03/02/2012 della Corte internazionale di Giustizia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un divieto dell'azione esecutiva per l'illegittimità

del riconoscimento delle sentenze elleniche azionate, reputato in violazione dell'immunità spettante alla Germania per gli atti compiuti *iure imperii*, benché implicanti gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale dei conflitti armati perpetrate dalle sue forze armate in tempo di guerra sul territorio dello Stato del foro.

4. La sopravvenuta sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale italiana aveva peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale, per insanabile contrasto con il controlimito interno degli artt. 2 e 24 della nostra Carta fondamentale, sia dell'intervenuta norma di recepimento delle norme internazionali in materia e dei conseguenti effetti di quella sentenza (l'art. 3 della l. 14 gennaio 2013, n. 5, che imponeva al giudice italiano, davanti al quale pendesse una controversia relativa alle condotte da quella contemplata, di rilevare anche di ufficio ed in ogni stato e grado il difetto di giurisdizione) che della legge di ratifica dell'adesione dell'Italia all'O.N.U. [art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945)], limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

5. E, sulla base di tale pronuncia, ampiamente riportata e condivisa, il giudice capitolino ha ritenuto venuto meno il divieto processuale di azione esecutiva posto ad esclusivo fondamento della dichiarata improcedibilità ed ha, quindi, annullato l'opposta ordinanza, compensando tra le parti le spese di lite e negata la stessa ammissibilità dell'esame delle tesi delle convenute, tra cui sull'immunità esecutiva della Repubblica federale di Germania,

siccome estranea alla *ratio decidendi* dell'ordinanza opposta e, semmai, riproponibile in caso di riassunzione dell'esecuzione, fissando allo scopo il termine perentorio di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della sentenza.

6. Al ricorso della DB AG resiste con controricorso la Regione Stereà Ellada (Grecia centrale), adotta la propria successione alla Autogestione regionale di Voiotia, mentre non espletano attività difensiva in questa sede le intimate Repubblica federale di Germania, Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana spa; e, per la pubblica udienza del 25/06/2019, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Ragioni della decisione

1. Va preliminarmente verificata la ritualità delle procure *ad litem* della ricorrente e della controricorrente, conferite ognuna all'estero: rispettivamente, nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica ellenica.

2. Al riguardo, deve dapprima notarsi che resta irrilevante che possa o meno applicarsi la legge 24 aprile 1990, n. 106 (ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987) in difetto di ratifica da parte del numero minimo di Stati e comunque dell'applicabilità nei rapporti bilaterali ai sensi del suo art. 6 (per non averla ratificata gli altri Stati coinvolti): invero, comunque troverebbero applicazione agli atti formati in Germania la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969 (ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176) e, se non altro, a quelli formati in Grecia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253).

3. Ne consegue l'applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto maturata, a mente della quale la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da

parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della necessaria traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. ord. 04/04/2018, n. 8174, ove ulteriori riferimenti; Cass. 29/05/2015, n. 11165).

4. Tanto comporta che la procura speciale *ad litem* – per il presente giudizio di legittimità – della ricorrente DB AG è rituale, perché accompagnata da rituale traduzione dalla lingua tedesca a quella italiana e correttamente asseverata; ma a contraria conclusione deve pervenirsi per la procura speciale *ad litem* della controricorrente, siccome prodotta come consistente soltanto in un atto in lingua e caratteri greci e soprattutto non accompagnata da alcuna traduzione, tanto meno validamente asseverata, come del resto indirettamente confermato dalla descrizione dei documenti prodotti in allegato al ricorso contenuta in quest'ultimo e nella nota di deposito: con la conclusione che, neppure essendo sanabile (non applicandosi l'art. 182 cod. proc. civ. al giudizio di legittimità; per tutte, oltre alle già citate: Cass. Sez. U. 13/06/2014, n. 13431) il conseguente vizio formale, l'intera attività difensiva svolta a nome della controricorrente Regione Stereà Ellada è da qualificarsi inammissibile.

5. Può così esaminarsi il ricorso della DB AG, articolato su di un unitario motivo, rubricato: «violazione di legge. Art. 112 c.p.c. "corrispondenza tra chiesto e pronunciato" art. 113 c.p.c. "pronuncia secondo diritto". Art. 115 c.p.c. "disponibilità delle prove". Art. 116 c.p.c. "valutazione delle prove". Violazione degli artt. 6 e 7 della

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Violazione dell'Articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione»; in estrema sintesi dolendosi non essere stati neppure presi in considerazione i motivi di contestazione svolti da essa pretesa debitrice, opposta, nel corso dell'opposizione avverso la declaratoria di improcedibilità.

6. Il motivo, che - al di là dell'eterogeneità delle norme richiamate - involge sostanzialmente e sotto diversi angoli visuali l'omessa pronuncia sul merito delle contestazioni dell'odierna ricorrente all'esecuzione dichiarata improcedibile con l'ordinanza l'opposizione avverso la quale è stata definita con la qui opposta sentenza, è inammissibile: e non solo per le carenze dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, dinanzi cioè alla sua estrema lacunosità sulla precisa sede processuale in cui le tesi qui lamentate come non esaminate sarebbero state sottoposte (tempestivamente, cioè entro venti giorni dalla conoscibilità dell'atto) al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi conclusa con la qui gravata sentenza, né per la non configurabilità di violazioni degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. in caso di prospettata omessa pronuncia (le prime sussistendo quando sia stato deciso in applicazione di norme diverse da quelle di diritto, le seconde quando si sia deciso su prove non dedotte dalle parti o assunte di ufficio al di fuori dei limiti consentiti e le terze quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime).

7. Le doglianze su cui la ricorrente lamenta una mancata pronuncia involgono infatti la dedotta carenza di qualità di debitore, soprattutto per la propria estraneità sia al titolo esecutivo azionato (pronunciato contro la Repubblica federale di Germania) che al rapporto debitorio ivi consacrato: ciò che, anche per un momento ammessa (ma lasciando impregiudicata la relativa questione) la

stessa proponibilità della contestazione in seno all'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di improcedibilità dell'esecuzione dispiegata dalla precedente ed ammesso pure – ma non concesso – che tale dispiegamento sia in concreto e ritualmente avvenuto nella specie, avrebbe però integrato, con ogni evidenza, un'opposizione all'esecuzione, regolata dagli artt. 615 e seguente cod. proc. civ., visto che involgeva lo stesso diritto del procedente di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente; con la conseguenza che pure la mancata pronuncia su tale domanda era soggetta al regime impugnatorio previsto per l'opposizione all'esecuzione e, pertanto, all'appello e non al ricorso per cassazione.

8. La conseguente inammissibilità del presente ricorso preclude, ovviamente, in radice la possibilità per questa Corte di valutare la stessa configurabilità di un'omissione o meno di pronuncia e, a maggior ragione, l'ammissibilità ed il merito delle doglianze dell'odierna ricorrente circa la sua legittima qualificabilità quale debitrice esecutata per un titolo formatosi nei confronti dello Stato tedesco: e nessuna violazione può allora apprezzarsi in riferimento ad alcuno dei parametri anche sovranazionali invocati, la verifica della cui operatività presuppone pur sempre la corretta formulazione del dovuto mezzo di gravame secondo le norme di rito; e senza considerare che la qui gravata sentenza ha in modo espresso fatto salve le relative questioni e che, a quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso, le medesime sono già comunque agitate in separate sedi cognitive, benché nel corso di processi sospesi.

9. Né può fondatamente sostenersi che l'immanente necessità di verificare tanto l'esistenza originaria quanto la persistenza di un valido titolo esecutivo, che incombe prioritariamente al giudice dell'esecuzione ed a certe condizioni – soprattutto nel rispetto del principio della domanda e quindi con preclusione di deduzioni successive di fatti già noti – anche a quello dell'opposizione ad

esecuzione, implichi la deducibilità senza limiti di ogni relativa questione in qualsiasi opposizione esecutiva correlata al processo che si vorrebbe fondato su quel titolo.

10. È ben vero (da ultimo, v. Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955) che l'esistenza di un titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, sicché la sua esistenza, indipendentemente dalla posizione delle parti, dev'essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (Cass. 07/02/2000, n. 1337) e che, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere e dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del procedimento coattivo, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone, esattamente in questa stessa logica, come preliminare (Cass. 28/07/2011, n. 16610); ed è anche vero che pure il giudice dell'opposizione è tenuto a compiere anche d'ufficio la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo azionato, potendo rilevarne, sia l'inesistenza originaria sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità *ab origine* dell'esecuzione forzata (Cass. 19/05/2011, n. 11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430).

11. Peraltro, non è men vero che l'ambito di tale ufficiosa verifica è limitato – per la peculiarità della causa di cognizione in cui si risolve ogni opposizione esecutiva, funzionalmente collegata al processo esecutivo – all'esistenza ed alla persistenza del titolo, non estendendosi pure all'altra questione della sua valida estensibilità all'esecutato e dovendosi questa far valere con i mezzi di reazione apprestati dall'ordinamento in favore della parte; e, d'altro lato, anche nel giudizio di opposizione esecutiva vige il principio della domanda (per tutte: Cass. 28/07/2011, n. 16541), con conseguente



inammissibilità di motivi nuovi (per tutte: Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761), soprattutto nell'opposizione agli atti esecutivi, dove la loro proposizione è soggetta al rigoroso termine decadenziale di venti giorni dalla conoscenza dell'atto.

12. Tanto – da un lato – esclude che, nella presente opposizione agli atti esecutivi, che ha ad oggetto esclusivamente l'ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per ritenuto divieto di azione esecutiva in base a titolo di condanna per crimini di guerra, potesse di ufficio rilevarsi una questione sulla valida estensibilità del titolo all'esecutato e – dall'altro lato – preclude la deducibilità di questa nella presente sede oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza del provvedimento comunque impugnato (per altro e cioè per la contestazione del ritenuto divieto dell'azione esecutiva).

13. L'inammissibilità del ricorso non esime, per l'unicità della fattispecie, dal rilievo che l'opposizione agli atti esecutivi definita con la qui gravata pronuncia sarebbe stata comunque da accogliere – con conseguente finale correttezza del dispositivo di quest'ultima – per una ragione dirimente, in quanto inficiata da un serio errore di diritto.

14. La sentenza della Corte internazionale di Giustizia non vincola direttamente, siccome resa in una controversia tra soggetti di diritto internazionale quali due Stati sovrani (quali la Repubblica federale tedesca e la Repubblica italiana, con intervento volontario di un terzo, la Repubblica ellenica), né i soggetti, né gli organi, tra cui quelli giurisdizionali, di cittadinanza di uno di quelli, essendo gli uni e gli altri assoggettati soltanto alle norme di diritto interno o nazionale: tant'è vero che è stata necessaria una legge di recepimento, ma appunto intervenuta solo in tempo successivo all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale però, al suo art. 3 (finché non è stato caducato dalla richiamata sentenza della Consulta), imponeva solamente il rilievo del difetto di giurisdizione (perfino ove maturate al riguardo le preclusioni) al giudice davanti al quale pendeva la

controversia (introducendo poi pure una nuova fattispecie di revocazione al comma 2), cioè al solo giudice della cognizione.

15. L'esigenza, avvertita dal legislatore nazionale, di adeguarsi *sic et simpliciter* al *dictum* della Corte internazionale ha così almeno evitato di infrangere principi generali del processo esecutivo e soprattutto quelli, dirimenti nella fattispecie, dell'istituzionale sussistenza della giurisdizione del giudice dell'esecuzione dinanzi ad un titolo esecutivo e della necessaria insensibilità del processo esecutivo alle vicende del titolo stesso.


16. La combinazione di tali due principi comporta che nessuna procedura esecutiva può mai essere dichiarata improcedibile per un, quand'anche sopravvenuto, difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunciato il titolo esecutivo giudiziale su cui essa si fonda, in costanza di validità di quest'ultimo: e, pertanto, neppure nel contesto del tutto particolare – se non unico – di un'esecuzione forzata in base a sentenza di condanna al risarcimento di danni da crimini di guerra, nonostante una sentenza della Corte internazionale di Giustizia dell'O.N.U. sull'illegittimità degli atti in violazione dell'immunità dello Stato estero.

17. Ed invero, non solo la sentenza della Corte internazionale di Giustizia, ma neppure la sopra menzionata norma nazionale del suo recepimento, nella sua concreta formulazione liberamente adottata dal legislatore nazionale, poteva avere efficacia diretta sul procedimento esecutivo legittimamente azionato in base al titolo altrettanto legittimamente dichiarato esecutivo in Italia in forza di provvedimento giurisdizionale non (ancora) attinto da censura od inficiato nelle sedi sue proprie; ma soprattutto il difetto di giurisdizione, sia pure *sub specie* di declaratoria di improcedibilità, non poteva essere dichiarato dal giudice dell'esecuzione – come del resto avrebbe successivamente riconosciuto la stessa lettera dell'art. 3 della legge n. 5/2013, che imponeva la declinatoria di giurisdizione



al giudice della controversia e quindi di un giudizio di cognizione, essendo notorio che il processo esecutivo non è una controversia – poiché nel processo esecutivo non può mai venire in considerazione alcuna questione di giurisdizione.

18. Infatti (Cass. Sez. U. 26/10/2000, n. 1139), «a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione»; «pur costituendo, difatti, l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale de quo nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una 'decisione di merito di primo grado' avente natura di sentenza, e ad organi quali 'il giudice istruttore ed il collegio' (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo 'per gradi', sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato *ex lege* come 'giudice istruttore', parlando la legge, viceversa, di 'giudice dell'esecuzione'» (conformi, tra molte: Cass. Sez. U. ord. 30/09/2005, n. 19172; Cass. Sez. U. ord. 08/03/2006, n. 4912; Cass. Sez. U. ord. 07/07/2009, n. 15855;



Cass. Sez. U. ord. 20/09/2017, n. 21855): principio esteso anche alle opposizioni esecutive (Cass. Sez. U. ord. 13/12/2007, n. 26109; Cass. Sez. U. ord. 27/05/2008, n. 13633; Cass. Sez. U. ord. 19/05/2016, n. 10320).

19. In altri termini, tutte le questioni concernenti il problema se esista o meno un titolo esecutivo, o se questo sia stato correttamente o meno azionato contro il debitore, o se il credito sia o meno liquido ed esigibile, o se il bene sia pignorabile o meno, o se il giudice avesse o meno la giurisdizione sulla controversia definita col titolo esecutivo possono riguardare soltanto la legittimità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ma non la giurisdizione del giudice dell'esecuzione, la quale è attribuita sempre e comunque a quest'ultimo nell'esecuzione forzata, qualunque ne sia l'origine (in tal senso v. già le remote Cass. Sez. U. 7631/93 e 12060/93, benché riferite, in particolare, all'espropriazione per crediti pecuniari): e tanto perché presupposto – necessario e sufficiente – del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori (da ultimo e fra molte: Cass. Sez. U. 07/01/2016, n. 65).

20. In questo contesto, in applicazione dei generali principi per i quali del processo esecutivo idoneo ed unico fondamento è il titolo esecutivo ed ogni questione relativa al titolo di formazione giudiziale è riservata al giudice della cognizione per l'istituzionale separatezza tra giudizio di cognizione e processo esecutivo (su cui, fra tutte, v. Cass. 17/02/2011, n. 3850, ovvero anche Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238, nonché Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), non solo non vi è alcuna questione di giurisdizione in senso tecnico in merito al processo esecutivo in sé e per sé solo considerato, involgendo semmai le contestazioni del titolo anche giudiziale non la giurisdizione ma la legittimità dell'azione esecutiva, tra cui ogni mutamento – come quello, del tutto eccezionale, verificatosi nella specie con la nota



sentenza della Corte internazionale di Giustizia e la successiva legge n. 5/13 – delle condizioni di legittimità del titolo, va fatto previamente valere nelle sedi cognitive proprie a tanto deputate (come, nella specie, l'eccezionale rimedio di una revocazione *ad hoc*, almeno nel breve tempo in cui è stata in vigore).

21. Ne consegue che, qualunque fosse lo stato della normativa al momento della pronuncia di improcedibilità, ciò che vincolava il giudice dell'esecuzione era solamente il titolo esecutivo ritualmente reso tale in forza di provvedimenti giurisdizionali (quali quelli di delibazione della sentenza straniera) che ancora non erano stati né aggrediti né tanto meno inficiati, sicché l'improcedibilità non avrebbe potuto essere dichiarata per vicende eventuali dei titoli stessi, da attivarsi ed esaurirsi in separata sede cognitiva; e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: «in caso di titolo esecutivo giudiziale, costituendo questo di per sé solo presupposto necessario e sufficiente del processo esecutivo, non possono in questo direttamente venire in considerazione, né spiegare alcuna efficacia, fatti o vicende successivi relativi alla proponibilità dell'azione conclusa col titolo, quand'anche per difetto di giurisdizione in capo al giudice che ha emesso il titolo, finché questo non sia stato riformato nelle sedi cognitive proprie ancora eventualmente esperibili».

22. D'altra parte, l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti *iure imperii* costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività od applicabilità in Italia è comunque preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i *delicta imperii*, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens*, siccome lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (in tali espressi termini: Cass. Sez. U. 29/07/2016, n. 15812; Cass. Sez. U. 28/10/2015, n. 21946).

23. Ne consegue che i giudici italiani, sia quelli investiti del giudizio di cognizione che quelli incaricati dell'esecuzione dei titoli giudiziali legittimamente formati in base alle regole di rito, hanno il dovere istituzionale, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta, di negare ogni esenzione da quella giurisdizione sulla responsabilità altrove riconosciuta che fosse invocata davanti a loro, tanto nella sede propria del giudizio di cognizione o di delibazione della sentenza straniera, quanto nella sede – per quanto, come detto, scorretta od impropria, quivi non rilevando quella questione, né riverberandosene alcun effetto – dell'esecuzione forzata fondata su questa.

24. Superfluo è precisare che ogni altra questione – a cominciare da quelle dispiegate, a quanto pare, anche in separata sede proprio dall'odierna ricorrente o fatte salve dalla medesima qui gravata pronuncia, ma comprese pure quelle in tema di pignorabilità dei beni (ciò che attiene evidentemente ad un momento diverso dalla giurisdizione sul merito della pretesa consacrata nel titolo) – resta impregiudicata.

25. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, la vista inammissibilità della procura speciale *ad litem* della controricorrente preclude la possibilità di considerare ritualmente svolta alcuna attività difensiva in questa sede in suo nome e quindi di liquidare alcunché a suo favore: ciò che esime dal valutare se, in ogni caso, l'unicità della vicenda – e la conseguente novità di ogni questione qui agitata – possa integrare un idoneo presupposto per un'integrale compensazione, alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo oggi applicabile.

26. Infine, va dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma

1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (reiezione integrale in rito o nel merito) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 25/06/2019.


Il Consigliere estensore
(dott. Franco De Stefano)



Il Presidente
(dott.ssa Roberta Vivaldi)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi = 3 SET. 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

